



**Elba Assicurazioni S.p.A.**

Sede Sociale e Direzione Generale:

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

*(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)*

# **POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI**

## ***"POLIZZA TRANSFRONTALIERA RIFIUTI"***



# POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

#### Art. 1 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

1 - La Società garantisce all'Ente Garantito, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che la Ditta Stipulante e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere all'Ente Garantito stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

2 - Nel caso in cui la fidejussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

#### Art. 2 - DURATA DELLA GARANZIA

1 - La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.

2 - Qualora la fidejussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

#### Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

1 - L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente Garantito.

2 - Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente Garantito.

#### Art. 4 - OBBLIGAZIONE DEL FIDEUSSORE

1 - Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di € {0}.

2 - La Società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla Società medesima da parte dell'Ente Garantito.

3 - La Società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purchè entro quattro mesi dal predetto termine la Regione o la Provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'Ambiente abbia notificato alla Ditta Stipulante o alla Società medesima la richiesta di attivazione della garanzia

#### Art. 5 - SURROGAZIONE

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Stipulante ed obbligati solidali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

#### Art. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

#### Art. 7 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra la Società e l'Ente Garantito il foro competente è quello di Roma.

### RAPPORTI CON LA DITTA STIPULANTE

#### Art. 8 - DURATA - CALCOLO DEL PREMIO - SUPPLEMENTI

La Ditta Stipulante, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presunta del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di maggior durata e comunque fino alla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 3, la Ditta Stipulante è tenuta al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nel frontespizio di polizza – Frazionamento proroghe.

#### Art. 9 - FACOLTÀ DI RICHIEDERE NOTIZIE ALL'ENTE GARANTITO

La Ditta Stipulante riconosce alla Società la facoltà di richiederle, o di chiedere in qualunque momento all'Ente Garantito, notizie sullo stato delle operazioni di trasporto e smaltimento e di ottenere la documentazione di cui venisse formalmente fatta richiesta.

#### Art. 10 - RIVALSA

La Ditta Stipulante si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C..

#### Art. 11 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Mod. ELB12 - Ed. 01/19

Pag. 2 di 3

C.A. TRANSFRONTALIERA RIFIUTI



# POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI

Nei casi previsti dall'art. 1953 C.C. la Società può pretendere che la Ditta Stipulante provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

## Art. 12 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Stipulante, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

## Art. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA' - FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene i rapporti fra la Società e la Ditta Stipulante, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

## Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

In relazione a quanto indicato al precedente art. 4 – comma 3) delle Condizioni Generali di fideiussione, la Ditta Stipulante s'impegna a comunicare alla Società - entro 3 giorni dalla notifica – ogni eventuale richiesta d'estensione di validità della garanzia pervenutale dal Ministero dell'Ambiente e/o dalla Regione o Provincia competente.

